

Ar2



Vai al contenuto multimediale

Antonio Aruta Improta

**La tutela risarcitoria contro i danni ambientali
tra direttiva 2004/35/CE e d.lgs. 152/2006**





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVIII
Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.giacchinoonoratieditore.it
info@giacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-1094-2

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: aprile 2018

A Maria Giovanna, Antonio, Benedetto e Vincenzo

Indice

- 9 *Introduzione*
- 13 *Capitolo I*
Natura giuridica del danno ambientale
1.1. L'ambiente, un bene materiale, 13 – 1.2. La nozione di danno ambientale: un illecito plurioffensivo, 23.
- 39 *Capitolo II*
Il risarcimento per i pregiudizi alle risorse naturali
2.1. Il duplice regime di responsabilità per danno ambientale, 39 – 2.2. Le misure di prevenzione e riparazione, 49 – 2.3. Le azioni risarcitorie, 59 – 2.4. I criteri di valutazione e riparazione delle componenti ambientali lesionate, 67.
- 81 *Capitolo III*
Particolari ipotesi di responsabilità ambientale
3.1. La responsabilità del proprietario o gestore dell'area danneggiata, 81 – 3.2. L'ipotesi della pluralità di responsabili nella realizzazione del danno ecologico, 88.
- 93 *Conclusioni*
- 97 *Bibliografia*

Introduzione

La tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente rappresenta uno degli strumenti giuridici più delicati e discutibili.

A fronte delle crescenti problematiche che investono l'ecosistema globale, molte contestazioni vengono mosse circa il contributo causale dell'uomo nella determinazione delle stesse e l'efficienza delle normative che sono state approvate allo scopo di prevenire e riparare i pregiudizi alle matrici ambientali.

Il principale fattore impeditivo di un'efficace azione avverso i problemi ambientali, difatti, è determinato proprio dalla mancanza di sistematicità e determinatezza della disciplina in materia ambientale.

Tale dato è ravvisabile soprattutto sul piano del diritto internazionale, caratterizzato dalla produzione, da una parte, di atti giuridici contenenti regole di carattere generale ma privi di efficacia vincolante per loro natura, ossia le dichiarazioni di principi; dall'altra parte, di svariate normative vincolanti, quali i trattati, purtuttavia, solo di settore. Ne sono un esempio, la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, in materia di idrocarburi, e l'Accordo di Parigi, sul clima, di recente approvazione.

I precetti internazionali, inoltre, più che attribuire un'esaustiva qualificazione giuridica al danno ambientale in sé considerato, si limitano a sancire il generale divieto di inquinamento transfrontaliero. L'ordinamento sovranazionale, infatti, in linea di principio consente a uno Stato lo sfruttamento arbitrario delle proprie risorse purché ciò non arrechi un danno al territorio di un altro Stato, quantificabile in termini di perdite subite dalle persone, danni alle cose, costi di pulizia e altri pregiudizi derivanti dall'inquinamento.

In realtà, la rivendicazione del suddetto diritto sovente è andata a scapito dell'ambiente globale, per ragioni sia economiche sia politiche, senza scaturire conseguenze per gli Stati responsabili.

A riprova di ciò, si può menzionare l'incidente del 26 aprile 1986 alla centrale nucleare di Chernobyl. Il disastro ambientale a carattere

diffuso cagionato a seguito di tale sciagura, non ingenerò ripercussioni sul piano giudiziario né per lo Stato di appartenenza della centrale, l'Ucraina, allora appartenente all'egemonica Unione Sovietica, né per la *lobby* del nucleare, assai influente nella vita politica ed economica del Paese. La vicenda, quindi, si colloca tra i maggiori casi di impunità della storia.

Così anche lo sviluppo incontrollato di talune Nazioni che oggi sono considerate delle superpotenze, talmente avanzate sul piano produttivo-industriale da avere ingenerato seri problemi di inquinamento atmosferico transfrontaliero, anch'essi rimasti privi di riscontro da parte dell'autorità giudiziaria.

Basti pensare alla crescita esponenziale della Cina negli ultimi anni, determinata dalla totale mancanza, fino a poco tempo fa, di legislazioni in materia ambientale e del diritto del lavoro, nonché dall'indifferenza degli altri Stati in ordine alle gravi ripercussioni che tale sviluppo arbitrario ha prodotto sull'ambiente globale.

Alla luce di tali considerazioni, le istituzioni europee, saggiamente, hanno approvato una normativa comune a tutti gli Stati membri dell'Unione, vale a dire la Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

La direttiva europea, diversamente dagli accordi internazionali settoriali, qualifica giuridicamente il danno ambientale e impone l'attuazione di misure sia di prevenzione, in presenza di una minaccia di danno ambientale, sia di riparazione, peraltro concreta, delle risorse naturali in sé considerate e/o dei servizi di esse compromessi.

L'onere di intraprendere tali misure, grava sull'operatore responsabile del danno oppure della minaccia di esso, quale unico soggetto imputabile in base all'interpretazione restrittiva del principio "chi inquina paga", posto alla base della disciplina sulla responsabilità ambientale.

Benché la direttiva-quadro consenta l'approvazione di leggi nazionali più severe, di regola, quindi, l'anzidetta responsabilità, dalla quale scaturiscono gli obblighi di prevenzione e riparazione, non è imputata, nemmeno in via solidale, allo Stato nel cui territorio è stato cagionato il pregiudizio alle risorse naturali.

Tale circostanza, evidentemente, può minare la stessa riparazione delle matrici naturali danneggiate, dal momento che lo Stato o l'auto-

rità competente non sono tenuti a intraprendere le azioni preventive e riparatorie nelle ipotesi in cui l'operatore responsabile non possa essere individuato, oppure non riesca a sostenere i costi delle predette azioni. Con particolare riguardo a quest'ultima ipotesi, peraltro, la direttiva auspica ma non impone una copertura assicurativa per i danni ambientali causati dagli operatori, ancorché questi esercitino attività professionali considerate dalla stessa normativa potenzialmente pericolose per la salute e l'ambiente.

Anche sul piano del diritto interno italiano, sono discutibili molte disposizioni riguardanti la disciplina speciale sulla responsabilità ambientale di cui agli artt. 298 *bis*-318, Parte sesta, del Decreto legislativo n. 152 del 2006, anche noto come Codice dell'ambiente o Testo unico ambientale, che ha recepito la direttiva 2004/35/CE.

Diverse previsioni, appaiono concettualmente confuse, prive tra loro di coordinamento e non conformi alle disposizioni della direttiva-quadro europea, soprattutto per quanto attiene al regime di responsabilità ambientale e ai criteri di valutazione del pregiudizio alle risorse naturali.

Pertanto, lo scopo della presente trattazione è ricostruire, nel modo più chiaro e comprensibile possibile, la sistematica frammentaria della disciplina sulla tutela risarcitoria contro i danni ambientali, come definita nei soli venti articoli di cui alla parte sesta del codice dell'ambiente, rispetto al contenuto della direttiva europea, segnalando i punti critici che presenta e offrendo spunti di riflessione.

Il trattato, in particolare, analizza l'evoluzione del concetto di ambiente e della controversa nozione di danno ambientale, quale illecito a carattere plurioffensivo. In tal senso, si segnalano i riflessi negativi che il danno ecologico può arrecare nella sfera individuale dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, i quali, quindi, possono agire autonomamente in giudizio per il risarcimento dei danni patiti. Tra l'altro, tali pregiudizi possono avere natura patrimoniale e attenersi alla qualità della vita del soggetto che subisce le conseguenze della contaminazione delle matrici ambientali.

Segue, poi, l'esame del regime della responsabilità ambientale, del risarcimento e della quantificazione dei danni alle sole risorse naturali.

A tal proposito, rilevano criteri di valutazione il cui scopo è consentire la reale riparazione in forma specifica delle matrici ambientali e/o dei servizi di esse compromessi.

Infine, si pone l'attenzione su alcune particolari ipotesi di responsabilità ambientale che sono state oggetto di dibattito in dottrina e in giurisprudenza: la responsabilità parziaria degli inquinatori e del proprietario o gestore del sito compromesso.